

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4382</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOTTI VINCENZO, RADI, GITTI, AUGELLO, SARTI, BALESTRACCI, AZZOLINI, PISICCHIO, STEGAGNINI, VITO, ZUECH, AGRUSTI, CARELLI, CARRUS, FIORI, FUMAGALLI CARULLI, NENNA D'ANTONIO, SODDU, USELLINI, CAFARELLI, FERRARI BRUNO**

*Presentata il 29 novembre 1989*

### Disciplina della radiodiffusione sonora

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976 ha dichiarato l'illegittimità del monopolio radiotelevisivo a livello locale ed ha posto le condizioni per un intervento del legislatore diretto a disciplinare la materia.

Com'è noto, vi sono state in questi anni diverse iniziative legislative ed anche alcuni disegni di legge presentati in Parlamento, ma non si è mai arrivati all'approvazione di un organico provvedimento di disciplina del settore. L'unica legge che ha affrontato la materia è stato il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Con quel decreto-legge si è riconosciuta la situazione in atto esistente, si è consentita la prosecuzione dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive alla data del 1° ottobre 1984 e si è consentita altresì la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato indipendentemente dagli orari prescelti.

Il decreto-legge n. 807 del 1984 è stato approvato con una finalità chiaramente provvisoria, in attesa dell'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo.

Dopo quella data si sono avute iniziative legislative e si è avuto, in particolare, il disegno di legge atto Senato n.1138

presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, onorevole Mammi. In tutte queste iniziative ed anche nel disegno di legge, si è continuato a fare riferimento in maniera indistinta sia alle emittenti radiotelevisive, sia alle emittenti radiofoniche.

È noto, però, che in questi anni in Italia l'organizzazione del sistema radiotelevisivo si è sviluppata in maniera sensibilmente diversa da quella del sistema radiofonico. E questa linea di sviluppo non è affatto sorprendente, sol che si pensi alle diverse caratteristiche dei due mezzi (radiofonico e televisivo) ed anche ai diversi modelli organizzativi esistenti in altri Paesi.

Si è così andata sempre più consolidando tra gli operatori del settore la convinzione che accanto ad alcuni elementi comuni, soprattutto sul piano degli organi di governo e dei criteri di pianificazione, si evidenziassero con sempre maggiore chiarezza elementi di differenziazione tra il settore della radio e quello della televisione.

Per queste ragioni, è andato maturando l'orientamento di presentare, accanto al disegno di legge destinato a regolamentare in maniera più diretta o specifica l'attività televisiva, una iniziativa legislativa più particolarmente orientata verso il settore della radio.

Una iniziativa di questo genere non si presenta con caratteri antagonisti o alternativi rispetto al disegno di legge n. 1138, attualmente in discussione al Senato, ma assume i connotati di una proposta di legge complementare, mirando a definire una disciplina specifica in alcuni punti per la radio.

L'articolo 1, dedicato ai principi generali, inizia con l'affermazione della libertà per l'attività di radiodiffusione svolta in ambito locale. Si tratta di un'affermazione importante, che trova fondamento nella giustizia costituzionale e tende a configurare l'attività di radiodiffusione come un diritto del cittadino. Naturalmente, la legge ne regola l'esercizio e prescrive un adeguato meccanismo autorizzatorio.

L'articolo 2 mette a fuoco i rapporti tra l'ordinamento internazionale e l'ordinamento interno, affrontando il problema delle competenze governative e parlamentari in materia.

Gli articoli dal 3 al 6 disciplinano il processo di pianificazione delle frequenze, partendo dal piano di ripartizione per arrivare al piano nazionale di assegnazione. Quest'ultimo piano è senz'altro il passaggio più delicato per l'avvio di una normalizzazione del sistema. L'indicazione contenuta nella proposta di legge si pone in una linea di continuità rispetto alla situazione esistente, anche se mira a costruire finalmente un quadro nazionale e governabile.

Elemento fondamentale del processo di pianificazione è rappresentato, all'articolo 5, dalla individuazione dei bacini di utenza, che costituiscono le unità territoriali omogenee di base, individuate con il concorso delle regioni (articolo 6), intorno ai quali si costruisce il sistema.

L'articolo 7 definisce le competenze ministeriali in ordine alla predisposizione e all'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze. La competenza del Ministero si giustifica in relazione al contenuto prevalentemente tecnico del piano stesso.

Gli articoli 8, 9, 12 e 13 definiscono il contenuto dell'autorizzazione, i requisiti dei richiedenti, il contenuto delle domande e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

Gli articoli 10 e 11 individuano le due principali categorie di emittenti a carattere commerciale e quelle a carattere comunitario.

Gli articoli 14 e 15 sono dedicati alla disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, procedimento che assume un carattere concorsuale per consentire una valutazione con il massimo livello di oggettività.

L'articolo 16 prevede un tipo di autorizzazione che si potrebbe definire semplificata per una serie di impianti di debole potenza, operanti su frequenze appositamente individuate dal piano di assegnazione.

L'articolo 17 prevede invece il rilascio della concessione per la trasmissione in contemporanea in un ambito più vasto di quello locale. Questa possibilità, prevista per un numero massimo di ore giornaliere, rappresenta una eccezione rispetto allo schema fondamentale tenuto presente nella legge di emittenza operante su base locale e si svolge secondo lo schema tipo del *network*, che lascia quindi una fondamentale autonomia alle singole emittenti affiliate.

L'articolo 18 prevede la disciplina della diffusione radiofonica via cavo.

Gli articoli 19 e 20 sono dedicati agli organi di governo del sistema, l'articolo 19 ripete lo schema del garante, già introdotto nel settore editoriale: la più rilevante novità consiste nell'attribuzione a questo organismo del potere di rilascio delle autorizzazioni. L'articolo 20 introduce invece degli organismi periferici (comitati regionali per la radiodiffusione) tenendo conto di un'esigenza di decentramento particolarmente giustificato in questo settore, dato il carattere prevalentemente locale dell'organizzazione radiofonica.

Gli articoli dal 21 al 24 si occupano dei divieti di concentrazione dei programmi, di autoproduzione e dei limiti di affollamento pubblicitario. Anche queste sono norme che si pongono in diretta attuazione di principi e limiti richiesti dal giudice costituzionale. È vietato il controllo di più emittenti radiofoniche che trasmettono in ambiti territoriali locali diversi la cui area di ricezione sia superiore a 15 milioni di abitanti. I programmi di autoproduzione originale devono superare il 60 per cento della programmazione. I limiti di affollamento pubblicitario sono ovviamente diversi per le emittenti commerciali e per quelle comunitarie e sono stabiliti nel 20 per cento per le prime e nel 5 per cento per le seconde.

L'articolo 25 contiene la definizione dell'impresa di radioinformazione. L'articolo 27 individua le provvidenze e le misure di sostegno a favore del settore radiofonico. Le disposizioni successive si occupano dei problemi di trasparenza delle imprese attraverso le norme sui bilanci (articolo 29), dei controlli tecnici (articolo 30), delle disposizioni penali (articolo 31) e delle sanzioni amministrative (articolo 32).

## INDICE DEGLI ARTICOLI

- ARTICOLO 1. — Principi generali.
- ARTICOLO 2. — Accordi internazionali.
- ARTICOLO 3. — Piano di ripartizione delle frequenze.
- ARTICOLO 4. — Piano nazionale di assegnazione delle frequenze: criteri e contenuto.
- ARTICOLO 5. — Bacini di utenza.
- ARTICOLO 6. — Ruolo delle regioni.
- ARTICOLO 7. — Piano di assegnazione delle frequenze: procedimento.
- ARTICOLO 8. — Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti radiofonici di carattere locale.
- ARTICOLO 9. — Requisiti dei richiedenti.
- ARTICOLO 10. — Emittenti a carattere commerciale.
- ARTICOLO 11. — Emittenti a carattere comunitario.
- ARTICOLO 12. — Contenuto delle domande.
- ARTICOLO 13. — Criteri per il rilascio delle autorizzazioni.
- ARTICOLO 14. — Istruzione delle domande - Associazioni volontarie tra i richiedenti.
- ARTICOLO 15. — Comparazione tra le domande.
- ARTICOLO 16. — Impianti di debole potenza.
- ARTICOLO 17. — Concessione per trasmissioni in contemporanea in ambiti eccedenti quelli locali.
- ARTICOLO 18. — Reti di diffusione mediante cavo.
- ARTICOLO 19. — Organi di governo del sistema: il garante.
- ARTICOLO 20. — Organi di governo del sistema: comitati regionali per la radiodiffusione.
- ARTICOLO 21. — Divieto di concentrazioni.
- ARTICOLO 22. — Programmi di autoproduzione.
- ARTICOLO 23. — Limiti di affollamento pubblicitario.
- ARTICOLO 24. — Disposizioni sulla pubblicità.
- ARTICOLO 25. — Definizione dell'impresa di radioinformazione.
- ARTICOLO 26. — Registrazione delle testate radiofoniche.
- ARTICOLO 27. — Provvidenze e misure di sostegno della radiofonia.
- ARTICOLO 28. — Agenzie di informazione radiofonica.
- ARTICOLO 29. — Bilanci delle emittenti private.
- ARTICOLO 30. — Controlli tecnici.
- ARTICOLO 31. — Disposizioni penali.
- ARTICOLO 32. — Sanzioni amministrative.
- ARTICOLO 33. — Giurisdizione esclusiva.
- ARTICOLO 34. — Regolamento di attuazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi generali).*

1. L'attività di radiodiffusione sonora svolta in ambito locale è libera.

2. Essa può essere esercitata da soggetti pubblici e da soggetti privati, previa autorizzazione, secondo le modalità indicate dalla legge.

3. La presente legge ne regola l'esercizio in conformità con i principi costituzionali, in particolare di libera manifestazione del pensiero e di pluralismo ideale e imprenditoriale e nel rispetto degli obblighi internazionali valevoli nel nostro ordinamento.

4. L'attività di radiodiffusione sonora svolta in ambito nazionale costituisce servizio pubblico essenziale. Essa è riservata allo Stato che vi provvede attraverso la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e secondo le modalità stabilite dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, come da ultimo modificata dal decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

## ART. 2.

*(Accordi internazionali).*

1. Gli accordi internazionali inerenti le radiocomunicazioni sono ratificati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 87 della Costituzione.

2. In ogni caso la ratifica del regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e delle relative modifiche è autorizzata dalle Camere con legge.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Governo informa periodicamente il Parla-

mento degli accordi internazionali inerenti le radiocomunicazioni, in corso di negoziato o, comunque, prima della ratifica.

ART. 3.

*(Piano di ripartizione delle frequenze).*

1. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze indica le bande di frequenza attribuite ai servizi di telecomunicazione.

2. Il piano nazionale di ripartizione è adottato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sulla base del regolamento delle radiocomunicazioni, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nell'adottare il piano di cui al comma 2 acquisisce preventivamente il parere della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, delle altre concessionarie di telecomunicazioni nonché della commissione ministeriale paritetica istituita con decreto ministeriale 26 gennaio 1988.

4. Il piano nazionale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro dieci giorni dalla data della sua adozione.

5. Il piano nazionale è aggiornato con le modalità previste dal presente articolo ogni cinque anni o comunque quando se ne determinino le condizioni per obiettive esigenze.

ART. 4.

*(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze: criteri e contenuto).*

1. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze è redatto utilizzando le frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza.

2. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze tiene conto degli impegni assunti con le altre nazioni e della regolamentazione internazionale in materia.

3. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze ha l'obiettivo di ottimizzare l'uso della risorsa frequenze in modo da rendere possibile la fruizione del massimo numero di programmi con qualità soddisfacente.

4. Il piano di cui al comma 1, pur nel rispetto delle assegnazioni di frequenze al servizio pubblico radiotelevisivo, deve mantenere inalterate dislocazioni dei principali impianti trasmettenti privati esistenti, assegnando maggiori quantità di frequenze nelle zone ove più forte è l'addensamento degli impianti, al fine di garantire al massimo l'indice del grado di interesse dell'emittenza privata.

5. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze stabilisce le postazioni e gli impianti trasmettenti ivi collocati, finalizzati al servizio di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza pubblica e privata; per ogni impianto indica l'area di servizio e assegna frequenze, potenza e le altre principali caratteristiche radioelettriche.

6. Per la elaborazione del piano ed il raggiungimento dei fini indicati nei commi precedenti, una parte della risorsa frequenze è riservata a impianti di bassa potenza, per i quali verranno indicate caratteristiche radioelettriche di massima.

#### ART. 5.

##### *(Bacini di utenza).*

1. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per quanto riguarda l'emittenza privata, suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza.

2. Si intende per bacino di utenza una porzione continua di territorio, rilevante e omogenea per gli aspetti geografici, socio-economici, culturali o amministrativi.

3. I bacini di utenza possono risultare costituiti da più aree di servizio (bacini elementari di utenza) di singoli impianti.

4. I bacini di utenza devono comunque essere delimitati in modo da consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti in relazione alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso prioritariamente il pluralismo dell'informazione e tenendo conto altresì delle potenzialità esistenti per una economica gestione degli impianti.

5. Per ciascun bacino di utenza il piano indica gli impianti necessari e sufficienti all'espletamento del servizio.

6. Per ciascun impianto il piano riporta la localizzazione, i parametri radioelettrici principali, e in particolare, il limite di potenza massima, la frequenza assegnata e la relativa area di servizio, tenendo conto, a questo riguardo, di mantenere ove possibile inalterate le dislocazioni dei principali impianti trasmettenti.

7. Gli impianti trasmettenti dei singoli bacini di utenza possono essere collegati ai centri di messa in onda dei programmi o, quando previsto, tra di loro, per mezzo di ponti radio o altro sistema di trasmissione analogo.

#### ART. 6.

##### *(Ruolo delle regioni).*

1. Per la definizione dei criteri di pianificazione per l'assegnazione delle frequenze relativi al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni fornisce ad ogni regione e provincia autonoma una mappa delle aree di servizio riferite ai singoli impianti esistenti nel loro territorio.

2. Le regioni e le province autonome, a loro volta, entro 60 giorni dal ricevimento della mappa di cui al comma 1, forniscono le loro indicazioni circa il mantenimento delle aree di servizio esistenti e la loro aggregazione per la formazione dei bacini di utenza, circa le necessità di servizio dei bacini di utenza stessi, nonché formulano eventuale opposizione al mantenimento delle postazioni di



impianti o raggruppamenti di impianti esistenti.

ART. 7.

*(Piano di assegnazione delle frequenze: procedimento).*

1. Il piano è predisposto ed approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

2. Il Ministro, per l'elaborazione del piano, può avvalersi degli organi tecnici della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dell'emittenza privata.

3. In sede di prima approvazione del piano, il Ministro sente il parere della Commissione ministeriale per lo studio delle problematiche connesse all'utilizzo ottimale delle radiofrequenze riservate al servizio della radiodiffusione sonora, costituita con decreto ministeriale 26 gennaio 1988.

4. Il piano deve essere approvato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura l'aggiornamento del piano ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza.

ART. 8.

*(Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti radiofonici di carattere locale).*

1. L'installazione e l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora in ambito locale deve essere autorizzata ai sensi degli articoli 9, 12 e 13.

2. L'autorizzazione ha la durata di sei anni e deve indicare la frequenza sulla quale l'impianto è abilitato a trasmettere, la potenza, l'esatta posizione topografica e l'area da servire, nonché le altre caratteristiche tecniche dell'impianto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è richiesta, ai sensi degli articoli indicati al comma 1, anche per l'installazione e l'esercizio, in ambito locale, degli impianti ripetitori di programmi di radiodiffusione irradiati da organismi esteri aventi le caratteristiche indicate dagli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è atto dovuto quando ricorrono i presupposti di legge. L'autorizzazione è di norma rinnovata alla scadenza. Il mancato rinnovo può essere disposto con provvedimento motivato dopo parere conforme del garante per la radiodiffusione.

#### ART. 9.

*(Requisiti dei richiedenti).*

1. L'autorizzazione può essere richiesta da persone fisiche e giuridiche private.

2. L'autorizzazione può essere altresì richiesta da società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, sempreché non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività di radiodiffusione o comunque attinente all'informazione e allo spettacolo.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata a soggetti che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana o, a condizioni di reciprocità, straniera. Sono fatti salvi in ogni caso gli obblighi comunitari.

#### ART. 10.

*(Emittenti a carattere commerciale).*

1. Si intendono per emittenti di radiodiffusione sonora a carattere commerciale, ai fini della presente legge, tutte quelle che direttamente o indirettamente perseguono scopi di lucro.

#### ART. 11.

*(Emittenti a carattere comunitario).*

1. Le emittenti di radiodiffusione sonora prive di scopo di lucro e che siano

espressione, in ambito locale, di particolari istanze di carattere culturale, etnico, politico e religioso, hanno carattere comunitario, ai fini della presente legge.

2. Le regioni possono, con legge, prevedere forme di finanziamento, in particolare per quanto riguarda la copertura dei costi di installazione e di gestione degli impianti e in ogni caso in misura non superiore ad un terzo dei costi sostenuti.

3. Le persone fisiche e le società che intendano versare contributi a favore delle emittenti di cui al presente articolo possono detrarre gli importi predetti dal reddito imponibile, nella misura massima dell'uno per cento del relativo reddito.

4. Le emittenti comunitarie possono utilizzare personale volontario.

#### ART. 12.

*(Contenuto delle domande).*

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, deve essere presentata al comitato dei garanti di cui all'articolo 16 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda deve specificare il tipo di autorizzazione che si intende ottenere ai sensi degli articoli 10 e 11, le caratteristiche tecniche dell'impianto, il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

3. Il richiedente deve allegare il progetto tecnico dell'impianto e indicare il responsabile tecnico dell'impianto medesimo.

4. La domanda deve inoltre specificare:

a) i dati relativi al soggetto richiedente ed il nome del responsabile dei programmi;

b) un congruo piano economico-finanziario, esteso all'arco temporale di durata della licenza, con indicazioni del prevedibile volume pubblicitario;

c) il piano di massima dei programmi, accompagnato da una relazione che descriva le principali caratteristiche della programmazione fornendo indica-

zioni sui generi delle trasmissioni, sulle percentuali di programmi originali, sulla percentuale di programmi destinati alla comunità locale e sulle ore complessive di trasmissione;

d) le eventuali esperienze maturate in precedenza nel settore o nei settori affini dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni sociali.

5. Le domande possono essere corredate di tutta la documentazione utile per illustrare i requisiti di cui al comma 4. Il Comitato, con disposizioni ulteriori, da emanare con il regolamento di cui all'articolo 34, può prescrivere particolari modalità di presentazione della domanda e l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

6. Ciascuno dei richiedenti può ottenere a proprie spese la copia della documentazione presentata dagli altri richiedenti.

#### ART. 13.

*(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni).*

1. In ciascun bacino di utenza le autorizzazioni disponibili sono riservate per il 60 per cento alle radio commerciali e per il 40 per cento alle radio comunitarie.

2. La distribuzione avviene comunque in modo che la compensazione avvenga a livello regionale.

3. Nel caso in cui le domande per un determinato tipo di autorizzazioni siano inferiori al numero delle frequenze disponibili, le frequenze eccedenti sono destinate all'altro tipo di autorizzazioni.

#### ART. 14.

*(Istruzione delle domande - Associazioni volontarie tra i richiedenti).*

1. Scaduto il termine utile per la presentazione delle domande, di cui al comma 1 dell'articolo 12, nel caso in cui le domande pervenute con riferimento ad un determinato bacino di utenza, rispetti-

vamente per le radio commerciali e per quelle comunitarie, superino il numero delle frequenze disponibili in quel bacino, il Comitato convoca i richiedenti in un'apposita riunione, per verificare se esistono possibilità di associazione o fusione tra i vari soggetti. Questa possibilità è limitata ai soggetti che hanno presentato domanda entro i termini ordinari.

2. Entro i trenta giorni successivi dalla data della riunione di cui al comma 1 i soggetti che intendono associarsi o fondersi possono presentare una nuova domanda comune. La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati nell'articolo 12.

#### ART. 15.

*(Comparazione tra le domande).*

1. Nel caso in cui, esperita la procedura di cui all'articolo 14, le domande rimangano superiori al numero delle frequenze disponibili, il Comitato procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base degli elementi indicati nell'articolo 12, comma 4, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

2. Ai fini di cui al comma 1, il garante assegna un punteggio a ciascuno degli elementi indicati nell'articolo 9, sulla base di una scala di grandezze stabilite prima dell'esame delle domande.

3. Al termine dell'esame comparativo vengono compilate distinte graduatorie, rispettivamente per le radio commerciali e per quelle comunitarie, comprendenti tutti i soggetti che hanno presentato domanda.

4. Le licenze sono rilasciate sulla base delle graduatorie di cui al comma 3, che hanno validità di due anni. Qualora uno dei soggetti titolari della licenza, durante il periodo di validità della graduatoria, rinunci o decada per qualsiasi causa, la licenza viene assegnata al primo degli esclusi.

#### ART. 16.

*(Impianti di debole potenza).*

1. Per gli impianti di potenza non superiore al valore stabilito nel piano di

assegnazione e destinati ad aree di servizio localizzate ed individuate nello stesso piano di assegnazione ai sensi dell'articolo 4, comma 6, è prevista una procedura semplificata di autorizzazione sulla base del regolamento di cui all'articolo 34.

2. L'autorizzazione può essere richiesta anche da associazioni di natura culturale, politica, sindacale, religiosa ed altro.

3. La richiesta può essere rivolta ai comuni o alle circoscrizioni di decentramento comunale competenti territorialmente, sulla base di appositi bandi. Le autorizzazioni sono rilasciate dai Comitati regionali competenti per territorio seguendo, in quanto applicabili, i criteri indicati negli articoli precedenti. Le autorizzazioni hanno durata biennale.

#### ART. 17.

*(Concessione per trasmissioni in contemporanea in ambiti eccedenti quelli locali).*

1. I titolari di autorizzazione di diffusione sonora in ambito locale operanti in bacini di utenza diversi possono associarsi per richiedere, nei limiti consentiti dal piano di assegnazione delle frequenze, la concessione a trasmettere in ambito regionale, interregionale e nazionale.

2. La concessione è rilasciata dal garante di cui all'articolo 19, seguendo i criteri indicati negli articoli precedenti.

3. La concessione è rilasciata sulla base di un capitolato contenente la specificazione degli obblighi del concessionario in materia di modalità e limiti della pubblicità e delle sponsorizzazioni, di durata minima dei programmi informativi e di accesso, di percentuali di programmi prodotti. In ogni caso la concessione non può consentire la trasmissione in contemporanea per un numero di ore superiore alle otto ore quotidiane.

4. La concessione indica l'area di copertura per la trasmissione in contemporanea e costituisce titolo per ottenere i collegamenti necessari a coprire l'area servita.

5. Nel caso di impianti ripetitori di programmi esteri, ai sensi dell'articolo 8, la trasmissione può essere consentita per un numero di ore superiore a otto, sempre che si tratti di una integrale ripetizione di un programma estero. Il garante è competente ad accertare l'effettivo carattere estero delle emittenti e l'esistenza dei requisiti indicati negli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 18.

*(Reti di diffusione mediante cavo).*

1. Chiunque intenda installare ed esercitare reti ed impianti di diffusione sonora mediante cavo pluricanale per distribuire programmi radiofonici nazionali ed esteri, oltre che altri servizi, deve ottenere la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 8.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. La domanda deve indicare le caratteristiche tecniche della rete, le modalità di realizzazione, l'area che serve con le caratteristiche tecniche ed il numero dei possibili allacciamenti con gli utenti e quanto altro necessario o richiesto dalla presente legge per le trasmissioni via etere.

4. Nell'atto di autorizzazione sono compresi i ponti radio necessari per il trasferimento dei segnali radiofonici che sono diffusi dalla rete.

ART. 19.

*(Organi di governo del sistema: il garante).*

1. È istituito il garante per la radio-diffusione.

2. Il garante è nominato d'intesa tra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di

sezione della Corte di cassazione o equiparata nonché tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali ed economiche.

3. Il garante dura in carica tre anni e non può essere confermato per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

4. All'atto dell'accettazione della nomina il garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa.

5. Al garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

6. Presso l'ufficio del garante è istituita una commissione di cinque componenti nominati dal garante medesimo, tra persone altamente qualificate e di comprovata esperienza in materia di comunicazioni di massa. La commissione rende i pareri previsti dalla presente legge. I componenti della commissione, salvi i casi di cessazione anticipata dalla carica, decadono all'atto della cessazione dalla carica del garante.

7. Alla dipendenze del garante è posta una segreteria composta di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Le spese di funzionamento dell'ufficio del garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

9. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del garante, ivi compresa la commissione prevista dal comma 6, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni



sulla contabilità generale dello Stato, sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere del garante stesso.

10. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, il garante, può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

11. Il garante vigila sull'osservanza delle norme della presente legge intese a tutelare la salvaguardia del servizio pubblico di radiodiffusione sonora e l'indipendenza, la libera concorrenza e il pluralismo delle emittenti radiofoniche commerciali e comunitarie.

12. Al fine di cui al comma 11 il garante provvede:

a) al rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere dei comitati regionali di cui all'articolo 20;

b) alla vigilanza sul rispetto degli obblighi contenuti nella presente legge;

c) al rispetto della normativa *anti-trust*;

d) alla tenuta del registro e dei bilanci;

e) a compiere attività istruttoria ed ispettiva.

#### ART. 20.

*(Organi di governo del sistema:  
comitati regionali per la radiodiffusione).*

1. In ogni regione è istituito un comitato regionale per la radiodiffusione, composto e nominato secondo i criteri di cui all'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Il compenso per i componenti del comitato è stabilito dal consiglio regionale.

3. Il comitato ha i seguenti compiti:

a) esprime parere al garante sul rilascio delle autorizzazioni relative ad emittenti operanti in bacini di utenza compresi totalmente o parzialmente nel territorio regionale;

b) segnala al garante eventuali violazioni degli obblighi da parte di emittenti operanti nell'ambito del territorio regionale;

c) svolge, su incarico del garante, attività istruttoria con riferimento ad emittenti operanti nell'ambito del territorio regionale.

ART. 21.

*(Divieto di concentrazioni).*

1. È vietata l'acquisizione di posizioni dominanti nel mercato radiofonico.

2. Si considera dominante nel mercato radiofonico la posizione del soggetto, dell'impresa, del gruppo di imprese o delle imprese tra di loro controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, che, in qualche forma:

a) giungano a controllare più di due emittenti radiofoniche che trasmettano in tutto o in parte nello stesso ambito territoriale locale. Si intendono per emittenti radiofoniche che trasmettono in tutto o in parte nello stesso ambito locale quelle che abbiano in comune più del 20 per cento della popolazione residente nell'area di ricezione delle relative trasmissioni;

b) ovvero, assommino il controllo di più emittenti radiofoniche che trasmettano in ambiti territoriali locali diversi la cui area di ricezione sia superiore a 15 milioni di abitanti.

3. Qualora il titolare di una autorizzazione radiofonica venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 2, il garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ripristinare la situazione precedente entro il termine contestualmente assegnato.

4. Nel caso di inosservanza dell'invito entro il termine assegnato, il garante delibera la decadenza dell'autorizzazione.

5. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi più del 25 per cento delle risorse complessive del settore.

6. Per risorse complessive del settore si intendono, i ricavi derivanti dalla vendita dei quotidiani, periodici, da vendite o utilizzazione dei prodotti audiovisivi e simili, da accessi nei locali di pubblico spettacolo, da pubblicità da contributi pubblici corrisposti a qualsiasi titolo.

#### ART. 22.

*(Programmi di autoproduzione).*

1. Le imprese di radiodiffusione sonora sono tenute ad irradiare programmi di autoproduzione originale per almeno il 60 per cento del totale delle ore di programmazione giornaliera, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 20.

2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto al 40 per cento nel caso in cui i programmi irradiati comprendano messaggi pubblicitari di carattere locale o nazionale per un tempo non superiore al 5 per cento di ciascuna ora di programmazione.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 non si riferiscono al caso di trasmissioni a contenuto informativo irradiato in occasione di avvenimenti eccezionali.

#### ART. 23.

*(Limiti di affollamento pubblicitario).*

1. È fatto divieto alle imprese radiofoniche a carattere commerciale di cui all'articolo 10, qualunque sia l'ambito territoriale nel quale trasmettano, di diffondere messaggi pubblicitari, sotto qualsiasi forma, in misura superiore al 20 per cento di ciascuna ora di programmazione.

2. È fatto divieto alle emittenti a carattere comunitario di cui all'articolo 11, qualunque sia l'ambito territoriale nel quale trasmettano, di diffondere messaggi pubblicitari, sotto qualsiasi forma, in misura superiore al 5 per cento di ciascuna ora di programmazione.

ART. 24.

*(Disposizioni sulla pubblicità).*

1. La pubblicità radiofonica non deve offendere la dignità dell'uomo, non deve basarsi su discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere sentimenti religiosi ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni.

2. La pubblicità deve essere chiaramente riconosciuta come tale ed essere distinguibile dal resto dei programmi con mezzi acustici.

3. Le interruzioni pubblicitarie non devono compromettere l'organica coerenza dei programmi nei quali sono inserite. Devono, pertanto, essere inserite tre fasi distinte dell'azione, della narrazione e dell'esposizione che caratterizzano il programma, in modo da non pregiudicare l'integrità ed il significato.

4. Il garante, sentita la commissione di cui al comma 6 dell'articolo 19, determina le opere di alto valore artistico nonché le trasmissioni di carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie. Il garante promuove il raggiungimento di accordi fra le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiofoniche, degli autori, produttori e distributori dei programmi, degli utenti radiofonici e degli operatori pubblicitari al fine di disciplinare l'inserimento di messaggi pubblicitari. Gli accordi raggiunti vincolano gli aderenti alle associazioni che li hanno conclusi e sulla loro osservanza vigila il garante.

5. La pubblicità locale è riservata alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. Le emittenti che trasmettono pro-

grammi in contemporanea devono trasmettere i messaggi pubblicitari contemporaneamente e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti.

6. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai titolari di concessioni di radiodiffusione sonora di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con l'esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche operanti in ambito locale almeno il cinque per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui *media*. La ripartizione della pubblicità fra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazione secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 34. I criteri e le norme suddetti si applicano anche agli enti pubblici territoriali che effettuino pubblicità tramite emittenti radiofoniche private.

8. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria del servizio pubblico è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

#### ART. 25.

##### *(Definizione dell'impresa di radioinformazione).*

1. È considerata impresa di radioinformazione sonora l'impresa dotata di adeguata struttura redazionale per l'autonoma produzione di servizi informativi.

2. Si intendono per servizi informativi i servizi che, diversamente dal mero intrattenimento, contengono notizie su av-

venimenti politici, religiosi, economici, sindacali, sociali, culturali.

3. Non costituiscono programmi informativi le trasmissioni effettuate, anche gratuitamente, per conto di terzi, o direttamente da questi ultimi, allo scopo di diffondere messaggi pubblicitari in forma diretta o indiretta.

4. Le trasmissioni di consulenza scientifica e professionale di qualsiasi tipo costituiscono programmi informativi quando:

a) siano prive di caratteristiche pubblicitarie dirette o indirette e non siano effettuate in spazi a pagamento;

b) siano effettuate in collaborazione con enti pubblici a carattere nazionale o locale.

#### ART. 26.

*(Registrazione delle testate radiofoniche).*

1. Le imprese di radioinformazione sonora e le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 28 sono considerate giornali quotidiani ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e sono tenute a richiedere la registrazione prevista dall'articolo 5 presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'impresa radiofonica.

#### ART. 27.

*(Provvidenze e misure di sostegno della radiofonia).*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della medesima legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti radiofoniche di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge sono equiparate alle imprese editrici di giornali quotidiani.

2. All'articolo 30, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416,

dopo la parola: « teletrasmissione » sono aggiunte le seguenti: « e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora ». A far data dal 1° gennaio 1989, le dotazioni finanziarie del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono incrementate di un ulteriore contributo dello Stato di lire 5.000.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1989 al 1998.

3. Al secondo comma dell'articolo 32 della citata legge n. 416 del 1981, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« n) un rappresentante degli editori radiofonici ».

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

« 1. Le imprese di radiodiffusione sonora autorizzate, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del dieci per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto, a partire dal 1° gennaio 1989, alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, applicate con le stesse modalità ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora autorizzate, che trasmettano quotidianamente propri programmi, informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali e sindacali o letterari per non meno del venti per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le

ore 20, hanno inoltre diritto, a decorrere dal 1° gennaio 1989:

a) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale;

b) alla riduzione del 70 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale addetto, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie: tale riduzione è elevata al 90 per cento per le imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

6. Al maggior onere finanziario derivante dall'applicazione dei commi precedenti, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parte dello specifico accantonamento: « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore commercio » a carico dell'assegnazione prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

#### ART. 28.

*(Agenzie di informazione radiofonica).*

1. Le agenzie di informazione radiofonica sono qualificate come nazionali allorché:

a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire un'autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;

b) siano collegate, con sistemi di telecomunicazione, in abbonamento a non meno di cinquanta emittenti distribuite in almeno quattordici regioni;



c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale, con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga.

2. Le agenzie di informazione radiofonica sono qualificate come regionali allorché:

a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari limitatamente ad una regione o a due confinanti;

b) siano collegate, con sistemi di telecomunicazione, in abbonamento a non meno di dieci emittenti radiofoniche distribuite nella maggioranza delle province della regione;

c) abbiano assolto alla registrazione di cui alla lettera c) del comma 1.

#### ART. 29.

##### *(Bilanci delle emittenti private).*

1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 8 devono presentare al garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il garante medesimo.

2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, distinti a seconda che siano acquistati, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, o autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione dei programmi originali, i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori e i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore dell'emittente.

3. I titolari delle concessioni in ambito nazionale di cui all'articolo 17 devono far

certificare il bilancio a società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato.

4. Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

#### ART. 30.

*(Controlli tecnici).*

1. Per effettuare i controlli necessari ai fini del rispetto delle disposizioni della presente legge, il garante si avvale degli uffici centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

#### ART. 31.

*(Disposizioni penali).*

1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche che abbiano carattere di oscenità si applicano le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Ai reati di diffamazione commessi col mezzo di impianti di radiodiffusione sonora consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

4. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'articolo 43 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

5. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come

sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — (*Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni senza concessione od autorizzazioni - Sanzioni*). — 1. Chiunque installa, stabilisce o esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione circolare sonora, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti a carattere locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni circolari radiofoniche anche simultanee o parallele, eccedendo i limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

6. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».

#### ART. 32.

(*Sanzioni amministrative*).

1. Il garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente

legge, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo e ad eliminare le conseguenze già verificatesi, entro un termine all'uopo assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista e le relative conseguenze non siano rimosse entro il termine indicato, il garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a 30 milioni.

4. In caso di reiterate violazioni della presente legge, il garante, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può disporre la disattivazione dell'impianto per un periodo non superiore a dieci giorni e, nei casi più gravi, può deliberare la revoca dell'autorizzazione.

5. Il garante delibera la revoca della concessione e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

6. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 5 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

7. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro delle imprese radiofoniche private.

8. I direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al garante le violazioni delle disposizioni richiamate dal presente articolo.

9. Avverso i provvedimenti adottati dal garante è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 33.

10. Le somme versate a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni previste dal presente articolo sono di pertinenza esclusiva dello Stato.

ART. 33.

*(Giurisdizione esclusiva).*

1. Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti previsti dalla presente legge.

ART. 34.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Il regolamento di attuazione è emanato, entro sei mesi dalla data di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il garante e il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e con lo stesso procedimento sono emanati i successivi aggiornamenti del regolamento.